

## L'omicidio commesso dallo stalker: concorso apparente di norme o concorso di reati?

Nota a Cass. Pen., Sez. III, 6 Novembre 2020, n. 30931

A cura di: *Avv. Dario Quaranta*

In una recente pronuncia<sup>1</sup>, la Corte di Cassazione ha affrontato un'interessante questione involgente i rapporti tra il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., ed il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p.

Giova premettere che la disposizione ex art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p. prevede una circostanza aggravante "autonoma", in quanto la legge stabilisce, per la stessa, una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato semplice: infatti, mentre il delitto di omicidio volontario, ai sensi dell'art. 575 c.p., prevede la pena della reclusione "non inferiore ad anni ventuno", la ridetta aggravante configura invece la pena dell'ergastolo.

La circostanza di cui all'art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., dunque, prevede la massima sanzione prevista dall'ordinamento nei casi in cui il delitto di omicidio sia commesso "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa". L'elemento accidentale in parola è stato inserito nel codice penale per effetto della L. 23 Aprile 2009, n. 38, unitamente al delitto di atti persecutori. Il legislatore ha ritenuto di sanzionare con la pena perpetua fatti di gravissimo allarme sociale, quali gli omicidi commessi dallo "stalker" al culmine di condotte reiterate di molestie, minacce e violenze nei confronti della vittima.

Sui rapporti tra le due fattispecie in discorso è intervenuto il pronunciamento della Suprema Corte richiamato al principio dell'articolo.

I fatti: l'imputato veniva condannato, prima dal Tribunale di Castrovillari e poi dalla Corte di Appello di Catanzaro, per i delitti di atti persecutori, sequestro di persona e violenza sessuale.

Lamentava il ricorrente, tuttavia, la violazione del principio del *ne bis in idem*, ex art. 649 c.p.p., in quanto l'imputato era già stato condannato dalla Corte d'Assise di Cosenza, in data 2 Febbraio 2015, per il delitto di tentativo di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., per essere il reo anche l'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della vittima.

Gli Ermellini, nel caso in esame, rilevano come vi sia perfetta coincidenza fattuale e spazio-temporale tra i fatti del processo dinanzi alla Corte Territoriale di Catanzaro ed i fatti di tentativo di omicidio oggetto della condanna dell'Assise di Cosenza.

Perciò, per verificare se vi sia stata, o meno, la violazione del principio del *ne bis in idem*, i Giudici di Piazza Cavour affrontano incidentalmente la questione di nostro interesse: il delitto di omicidio aggravato, perché commesso dall'autore dello stalking, assorbe il delitto di atti persecutori, ex art. 612 bis c.p.?

La questione controversa si inquadra nella classica dicotomia tra **concorso apparente di norme e concorso di reati**.

Rilevano i giudici come il nodo interpretativo in questione sia stato oggetto di un solo precedente giurisprudenziale<sup>2</sup>: in esso, i Giudici hanno affermato che il delitto di atti persecutori non sarebbe assorbito dal delitto di omicidio aggravato; ciò, in conseguenza, legittimerebbe l'applicazione

<sup>1</sup> Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30931, 6 Novembre 2020.

<sup>2</sup> Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 20786., 14 Aprile 2019.

congiunta dei due delitti: in altre parole, ci si troverebbe in presenza di un'ipotesi di **concorso di reati**.

Sono due, in particolare, le argomentazioni sviluppate dalla sentenza or ora citata.

Una prima argomentazione è di natura mista, in quanto ancorata a criteri di ordine sistematico e teleologico.

Invero, secondo la Suprema Corte, la diversa formulazione del n. 5.1, rispetto all'aggravante di cui al n. 5 (delitto di omicidio, aggravato poiché commesso "in occasione" del delitto di maltrattamenti o di una serie di reati sessuali), giustificerebbe la sua natura "**soggettiva**", in quanto incentrata non sulla condotta di atti persecutori, bensì dalla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell'omicidio (come recita la norma: "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p."). Con ciò, i due delitti sarebbero pienamente compatibili, in quanto lo stalking, reato abituale e a condotta tipizzata, non coinvolgerebbe il fatto di omicidio, reato istantaneo ed a forma libera.

Il secondo argomento, invece, richiama il **principio di specialità** di cui all'art. 15 c.p.

I Giudici, sul punto, aderiscono pienamente alle cosiddette "**Tesi Moniste**", già richiamate dalla Corte nel suo massimo consesso<sup>3</sup>, secondo le quali l'unico criterio normativamente determinato per risolvere la dicotomia esistente tra il concorso apparente di norme ed il concorso di reati è unicamente quello della specialità, ex art. 15 c.p.

Perciò, ad avviso della Corte, non ricorrerebbe, nella specie, un concorso apparente di norme, attesa l'assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra le fattispecie.

Così richiamato il precedente giurisprudenziale sul punto, la pronuncia oggetto dell'elaborato ritiene di non aderire a tale orientamento.

Infatti, si legge in sentenza come le conclusioni raggiunte dalla precedente pronuncia non appaiono persuasive, in quanto l'art. 576, comma 1, n. 5.1 rientrerebbe a tutti gli effetti nella disciplina del **reato complesso**, ex art. 84 c.p.: tale norma, come noto, esclude la disciplina del concorso di reati nel caso in cui la legge consideri come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

Ed il reato complesso, escludendo l'applicazione della disciplina sul concorso di reati, rappresenta una delle estrinsecazioni principali delle ipotesi di **concorso apparente di norme**.

Plurimi sono gli argomenti a sostegno della linea interpretativa inaugurata, di fatto, da questa ultima pronuncia.

Ad avviso della Corte, anzitutto, non può dirsi che la circostanza aggravante di cui al n. 5.1 sia di natura soggettiva: "*L'infelice e incerta formulazione della norma non può giustificare un'interpretazione soggettivista, incentrata sul tipo di autore, senza considerare che la pena si giustifica non per ciò che l'agente è, ma per ciò che ha fatto. In altri termini, ciò che aggrava il delitto di omicidio non è il fatto che esso sia commesso dallo stalker in quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa*"<sup>4</sup>.

Ancora, emergerebbe dai lavori parlamentari la necessità di una connessione tra i due reati, in quanto l'obiettivo del legislatore, con l'introduzione dell'aggravante in discorso, era quello di reprimere con

<sup>3</sup> Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 20644, 23 Luglio 2017.

<sup>4</sup> Cass. Pen., Sez. III, cit.

la pena perpetua l'allarmante fenomeno sociale costituito dagli omicidi perpetrati ai danni delle vittime di atti persecutori.

E da ultimo, ad avviso dei Giudici, non solo la diversa tesi comporterebbe una *interpretatio abrogans* della disciplina sul reato complesso, ma addebiterebbe il delitto di atti persecutori due volte: una prima volta con la fattispecie autonoma di cui all'art. 612 bis c.p., ed una seconda come circostanza aggravante del delitto di omicidio.

Gli Ermellini, in conclusione, enunciano il seguente principio di diritto: “*Tra gli art. 576, comma 1, n. 5.1, e art. 612 bis c.p. sussiste un concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, e, pertanto, il delitto di atti persecutori non trova autonoma applicazione nei casi in cui l'omicidio della vittima avvenga al culmine di una serie di condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa*<sup>5</sup>”.

In conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., essendo i medesimi fatti assorbiti nel delitto di tentativo di omicidio aggravato, oggetto di precedente condanna nei confronti del ricorrente.

Nonostante il grave allarme sociale e l'indignazione che può scaturire da condotte di tal fatta, ritiene lo scrivente come la pronuncia in esame esprima un principio condivisibile: gli Ermellini fanno un uso sapiente della lettera del codice, evitando che il reo, per quanto possa essere grave il fatto addebitatogli, risponda per due volte del medesimo fatto.

Concludendo, l'art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., in relazione all'omicidio commesso dallo stalker, profila un'ipotesi di **reato complesso** e, dunque, vi è **concorso apparente di norme** tra i delitti di omicidio, aggravato ai sensi del n. 5.1, e quello di atti persecutori.

---

<sup>5</sup> Cass. Pen., Sez. III, cit.